

GENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE  
« ARCANGELO CAMMARATA »

---

# STATUTO

---

Via Misteri, 6 - 93017 S. Cataldo (Caltanissetta)

## PRESENTAZIONE

*La costituzione del **Centro Studi sulla Cooperazione** è stata promossa da un gruppo di amici ed estimatori dell'Avvocato Arcangelo Cammarata (1901-1977), nell'intento di onorarne la memoria, con la creazione di una struttura di studio di quei problemi che costituirono tanta parte della sua attività di operatore sociale.*

*Come appare chiaramente dal presente statuto, che illustra gli scopi ed il funzionamento del Centro, esso si propone appunto la ricerca e lo studio sulla storia e sui problemi del movimento cooperativo nell'area nissena.*

*In collegamento con l'ispirazione ideale che animò l'esistenza dell'illustre Concittadino, sarà data una particolare attenzione al movimento cooperativo di radice cattolica, che, del resto, può vantare in questa zona un primato di presenza e di realizzazioni.*

*Attraverso le iniziative culturali che andrà preparando e proponendo, il Centro intende portare un serio contributo di riflessione alla crescita delle realtà cooperative operanti, talune dalla fine dell'Ottocento.*

*Com'è naturale per il nostro ambiente socio-economico, sarà data preferenza alla trattazione dei temi connessi alla storia ed ai problemi del movimento cooperativo rurale, espressosi localmente nelle cooperative di credito e di servizi dell'agricoltura.*

*In tal modo, il nascente organismo spera di offrire un servizio ed uno stimolo culturale all'intera società locale.*

**Il presidente**  
*dott. Gaetano Allotta*

## ART. 1

È costituito il centro studi sulla cooperazione «Arcangelo Cammarata» con sede in San Cataldo, come associazione non riconosciuta, e senza fini di lucro secondo la disciplina del Codice Civile (art. 36 e sgg.).

## ART. 2

Il Centro ha le *finalità*:

- A) promuovere studi e ricerche sul movimento cooperativo e sui problemi della cooperazione, con particolare riguardo al nisseno, nel quadro della problematica del relativo sviluppo economico e culturale, anche ai fini del recupero e della valorizzazione delle tradizioni culturali locali;
- B) costituire un «Archivio storico del movimento cooperativo del nisseno», con particolare riferimento a quello di ispirazione cattolica;
- C) assumere e svolgere ogni iniziativa, direttamente od in collaborazione con altre similari istituzioni, per lo studio dei problemi della cooperazione di credito a carattere di mutualità.

In particolare, per quanto concerne:

- 1) il punto A), il centro promuoverà: a) l'avvio, secondo le disponibilità finanziarie e nei modi che di volta in volta gli organi amministrativi del Centro riterranno più adeguati, di

attività di ricerca sui temi interessanti la cooperazione sotto i profili storico, giuridico, societario, socio-economico e istituzionale:

- b) l'organizzazione di convegni di studio, tavole rotonde, seminari, conferenze, presentazioni di volumi di recente pubblicazione sui temi ed argomenti interessanti il lavoro del Centro nonché ogni altra forma di attività culturale e di promozione sociale suscettibile di ottenere il raggiungimento dei suoi fini, senza scopo di lucro;
- c) l'istituzione di premi di laurea per tesi sulla cooperazione e di borse di studio a favore di elementi che vogliono approfondire la tematica della cooperazione;
- d) gli studi, le indagini e le ricerche sulla economia locale anche in ambiti sovracomunali;
- e) lo svolgimento di corsi post-scolastici e/o postuniversitari sulla dottrina cooperativa, sulla storia della cooperazione e sul diritto e sulla legislazione cooperativi, e ogni altro aspetto istituzionale e operativo della cooperazione;
- f) la pubblicazione di materiale proveniente da studi e ricerche;
- g) i contatti ed i collegamenti con le Università, il Centro studi sulla cooperazione (Censcoop) di Roma e con le scuole di ogni ordine e grado;
- h) la formazione di una biblioteca specializzata e conforme agli scopi del Centro;
- i) l'effettuazione di viaggi per lo studio del movimento cooperativo in Italia e all'estero.

- 2) il punto B), il Centro provvederà:
  - a) alla costituzione di un archivio, anche con riproduzione fotografica o in xerocopia del materiale, attinente la storia del movimento cooperativo con particolare riguardo a quella del nisseno;
  - b) alla diffusione, nella forma opportuna, del materiale di archivio.
- 3) il punto C), il centro curerà:
  - a) l'attuazione di studi sulle caratteristiche istituzionali ed operative della cooperazione di credito aventi i requisiti di cui alla lettera C);
  - b) l'attuazione di ogni iniziativa culturale e di promozione sociale ritenuta utile ai fini della valorizzazione dell'impegno umano dei soci delle cooperative aventi i requisiti di cui alla lettera C);
  - c) la raccolta di dati statistici, economici interessanti l'economia zonale;
  - d) l'elaborazione di studi, ricerche ed indagini, anche in collaborazione con altri «Centri Studi», sulle tematiche di sviluppo della cooperazione di credito;
  - e) la pubblicazione di atti, convegni, documenti e volumi che abbiano attinenza con i fini del Centro;
  - f) lo sviluppo di ogni altra iniziativa che sia conforme alle finalità del Centro e sia volta al raggiungimento dell'obiettivo di far conoscere i principi sociali cristiani ed i valori umani e solidaristici della cooperazione di credito.

### ART. 3

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) benemeriti;
- c) ordinari.

Sono soci fondatori le persone intervenute all'atto costitutivo.

Sono soci benemeriti le persone cooptate dal Consiglio di amministrazione su proposta esclusiva dei soci fondatori, per particolari servizi o benemeritenze acquisite in favore del Centro o per la loro particolare competenza nel settore della promozione cooperativa, degli studi e delle ricerche sulla cooperazione.

Nel loro insieme il numero dei soci fondatori e benemeriti non potrà essere superiore a 20.

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, che ne facciano domanda e siano accettate dal Consiglio di amministrazione con decisione inappellabile.

### ART. 4

*Diritti dell'associato.*

L'associato partecipa concretamente alla vita del Centro ed ha diritto di voto deliberativo nell'Assemblea.

Può altresì sottoporre al Consiglio di amministrazione richieste e proposte in ordine alla vita e all'attività del Centro.

Un terzo degli associati ha facoltà di chiedere – con atto motivato – la convocazione dell'Assemblea.

## ART. 5

### *Obblighi dell'associato.*

Il socio ordinario è tenuto a versare all'atto dell'iscrizione una quota minima di L. 10.000 (diecimila).

L'ammontare della quota di iscrizione potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea presa maggioranza semplice su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il socio ordinario è altresì tenuto a corrispondere la quota annua nella misura e con le modalità fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno sociale.

## ART. 6

### *Dimissioni, radiazione, recesso ed esclusione dell'associato.*

Il socio può recedere dal Centro con effetto dall'inizio dell'anno successivo a quello della richiesta.

La dichiarazione deve essere comunicata con lettera raccomandata al Presidente del Centro.

La radiazione può essere deliberata dagli amministratori qualora ricorrano gravi motivi e deve essere comunicata con racco-

mandata all'interessato. Il radiato può impugnare la delibera davanti all'assemblea con reclamo da inviare all'associazione nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. In attesa delle decisioni sulla impugnativa il socio resta sospeso da ogni attività dall'associazione. Tali motivi devono essere preventivamente contestati all'associato il quale ha facoltà di presentare giustificazioni scritte entro il termine di quindici giorni. Il mancato pagamento delle quote e dei contributi già deliberati, comporta l'automatica decadenza della qualifica di socio. Il provvedimento ha decorrenza dal giorno successivo a quello di decadenza del termine.

#### ART. 7

Il *patrimonio* del Centro è costituito:

- dal versamento del contributo annuo del socio ordinario;
- dall'importo delle quote di iscrizione;
- dai conferimenti in denaro e in beni da parte degli associati;
- da sovvenzioni, donazioni, oblazioni volontarie, lasciti e contributi da parte di Enti pubblici o privati o da singoli cittadini;
- da devoluzioni di altri enti culturali o di privati studiosi;
- dal ricavato della vendita delle pubblicazioni e dei proventi di altre attività dell'istituto.



## ART. 8

Sono *organi* del Centro:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato promotore composto dai Soci fondatori e dai Soci benemeriti;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Proviviri.

## ART. 9

L'*Assemblea* è costituita da tutti gli associati fondatori, benemeriti ed ordinari.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale od altrove almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio annuale, alla determinazione delle direttive per l'attività dell'associazione, alla elezione delle cariche sociali di sua competenza, tranne il Direttore e il Comitato promotore, ed a quanto altro risulti nella sua competenza o venga sottoposto al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci con domanda motivata e sottoscritta.

L'avviso di motivazione deve essere inviato ai soci con lettera raccomandata anche a mano, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, purché sia trascorsa almeno un'ora da quest'ultima, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato dispone di un voto che deve esprimere personalmente o a mezzo di altro socio non amministratore, munito di delega scritta. Ogni socio non può portare di più di cinque deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci ed il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un Consigliere da lui delegato. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori. Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno invece fatte per scrutinio segreto, le votazioni per l'elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati. Le adunan-

ze e le deliberazioni delle assemblee debbono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ove vengano trattate questioni di modifica di statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio scelto dal Presidente.

## ART. 10

Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri dei quali due eletti dall'Assemblea, tre designati dal Comitato promotore. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. Venendo a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione da parte del Comitato promotore per i membri da questi designati, e dal Consiglio per gli altri membri. L'Assemblea nella prima riunione dovrà ratificare o meno la nomina se il Consigliere sostituito è stato da essa eletto. Il consigliere o i consiglieri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio è sciolto e si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione dell'Associazione. In particolare, delibera sulle proposte del Direttore e del Comitato promotore per il programma annuale di attività, mette in esecuzione le deliberazioni assembleari, compila i bilanci ed i conti consuntivi, determina ogni anno le quote associative ordinarie, nonché i contributi da versarsi da

parte dei soci ordinari, nomina il Direttore e procede alle assunzioni del personale dipendente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da uno dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ART. 11

Il *Presidente* del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Centro di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.

Presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio stesso ed esperisce gli affari correnti di ordinaria amministrazione, adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Consiglio da convocarsi, in tali casi, entro quindici giorni.

#### ART. 12

Il *Comitato promotore* è costituito dai soci fondatori e dai soci benemeriti. Il Comitato promotore annualmente formula assieme

al Direttore le proposte e le sottopone al Consiglio di amministrazione in merito ai programmi di attività ed alle iniziative intese a promuovere il perseguimento dei fini del Centro. È facoltà del Comitato promotore di far assistere alle proprie riunioni esperti e consulenti che all'uopo vengono di volta in volta designati.

#### ART. 13

Il *Direttore* ha la responsabilità della direzione tecnica del Centro, partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, prepara assieme al Comitato promotore le proposte di iniziative attinenti all'attività del Centro da presentare al Consiglio di amministrazione e, dopo l'approvazione di quest'ultimo, ne cura l'esecuzione. Egli dispone per le spese di ordinaria amministrazione di un fondo assegnatogli ogni anno dal Consiglio di Amministrazione con rendiconto in sede di bilancio annuale.

#### ART. 14

Il *Collegio dei sindaci* è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci eletti dall'Assemblea, anche tra persone che non siano associati, intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, vigilano sull'amministrazione del Centro ed esamina-

no ed approvano, sottoscrivendoli, il rendiconto finanziario annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione ed i singoli membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un sindaco, l'assemblea elegge il membro sostitutivo in occasione della sua prima seduta.

#### ART. 15

Ogni controversia tra soci e tra soci e Centro è deferita alla decisione inappellabile di un *Collegio di probiviri* costituito da tre persone di cui una eletta dall'Assemblea dei soci, una designata dal Comitato promotore ed un presidente cooptato di comune accordo dagli altri due membri tutti non associati.

Il Collegio dei probiviri dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di amministrazione ed i singoli membri possono essere riconfermati.

#### ART. 16

*L'esercizio sociale* si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del *bilancio sociale*, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sul consuntivo della gestione e sul preventivo per il nuovo esercizio. Poiché il

Centro non persegue fini di lucro, gli eventuali saldi attivi di gestione concorreranno ad incrementare il patrimonio.

#### ART. 17

In caso di scioglimento del Centro la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta al perseguimento di quelle attività culturali cooperativistiche e mutualistiche che l'Assemblea riterrà più consone agli scopi per i quali il Centro è stato creato.

#### ART. 18

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto si fa completo ed integrale richiamo alle disposizioni degli artt. del Codice Civile relativi alla materia.

Atto costitutivo redatto presso notaio S. La Spina in San Cataldo il 30 luglio 1983.